

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot n. (vedi intestazione digitale)

duss 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.345.1

Allegati: 4

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

[ID_VIP 9508]

(va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

[ID_VIP 9508]

(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9508] PROVINCIA DI ORISTANO (comuni di Palmas Arborea ed Oristano) – Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA", della potenza di 120 MWp, ubicato in località "Serr'e Arena" e connesso in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa - Progetto Definitivo.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Innovo Development 3 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura (udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (sabap-ca@pec.cultura.gov.it)





05/06/2023

e. p.c. Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p.c. Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che le previsioni introdotte dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, non hanno modificato le competenze attribuite alla Soprintendenza speciale per il PNRR in materia di interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del

* MA

provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

* Mg

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che Innovo Development 3 S.r.I., con nota del 10/02/2023, ha presentato istanza anche a questo Ministero, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA", della potenza di 120 MWp, ubicato in località "Serr'e Arena" e connesso in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa - Progetto Definitivo, ricadente nei comuni di Palmas Arborea (OR) e Oristano (OR).

CONSIDERATO che **Innovo Development 3 S.r.l.**, con nota del 23/12/2022, ha trasmesso il 26/01/2023 alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna "copia/stralcio del progetto di fattibilità, comprensivo del documento di valutazione inerente gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari", chiedendo "se, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni in proprio possesso, codesta Soprintendenza ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree interessate dai lavori in progetto e di conseguenza l'opportunità di avviare la procedura prevista ai comi 8 e seguenti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare collocato su terreni agricoli, di potenza complessiva pari a 120 MWp, ubicato in località "Serr'e Arena", nel Comune di Palmas Arborea (OR). La superficie complessiva interessata è pari a circa 363 ha, di cui circa 50 ha occupati dai pannelli fotovoltaici e sarà connesso alla Stazione Elettrica (SE) della RTN di Oristano, previo ampliamento di quest'ultima. La struttura di supporto dei moduli fotovoltaici è di tipo ad "inseguimento monoassiale", che raggiunge +/- 55° di inclinazione rispetto al piano di calpestio; tale struttura sarà ancorata al terreno tramite infissione di pali in acciaio zincato. Circa 27 ha della predetta superficie complessiva sono previsti a coltivazione di mandorleto intensivo e 157 ha è la superfice dedicata alla coltivazione di lavanda, aloe, asparagi nelle interfile dei pannelli fotovoltaici. E', inoltre, prevista anche una attività di apicoltura. Saranno realizzate delle cabine elettriche di trasformazione, costituite da elementi prefabbricati; saranno poi installati un container blocco uffici ed un container ad uso magazzino. Verrà realizzata la viabilità interna di impianto con larghezza di 5 m. Esternamente alla recinzione, è prevista la piantumazione di una siepe (profonda circa 1 mt e alta quanto la recinzione) composta da essenze arbustive autoctone. Le opere di connessione alla RTN consistono di un elettrodotto MT/BT interrato ad una profondità massima di 1,20 m dal piano naturale del terreno tramite n. 4 dorsali di collegamento interrate, in media tensione (30 kV). Il percorso dei cavi interrati, che seguirà la viabilità esistente, si svilupperà per una lunghezza di circa 4 km; quelle di Stazione Utente in una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, che sarà ubicata a nord-ovest dell'impianto agro-fotovoltaico, ad una distanza di circa 0,9 km in linea d'aria nel comune di Oristano.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. n. m_amte.MASE.RU.U.0045670 del 27/03/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

x M

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 4659 del 29/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e della U.O. DGABAP-Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR, evidenziando l'inoltro della nota del 23/12/2022 del Proponente e le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023;
- b) Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 10532 del 01/04/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale;
- c) Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 13027 del 26/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, tramite i contributi istruttori regionali acquisiti. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con nota prot. n. 18820 del 17/04/2023, ha valutato che: "... L'impianto da realizzare, dal punto di vista urbanistico ricade in zona E2 del comune di Palmas Arborea mentre la nuova sottostazione ricade in zona agricola E3 del comune di Oristano. ... Sotto il profilo paesaggistico l'impianto ricade nell'ambito di paesaggio 9 del Golfo di Oristano ed interessa un territorio con morfologia pianeggiante, con caratteri orografici tipici della pianura costiera. Il campo fotovoltaico insiste su appezzamenti di terreno a vocazione agricola destinata a seminativi. Nel dettaglio si rileva quanto seque: - Campo fotovoltaico: ricade in gran parte in area vincolata per effetto del combinato disposto dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA del PPR, entro la fascia dei 150 m di Riu Arriotti. Inoltre porzione del campo ricade all'interno del buffer di 100 m di insediamenti vincolati ai sensi dell'art. 47 comma 2, lett. c) delle NTA del PPR. Nel PPR l'area è caratterizzata da componenti ambientali di tipo ad utilizzazione agro-forestale destinata a colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte; - Opere di connessione: interessano in parte anch'esse ambiti vincolati per effetto dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA del PPR; in aggiunta alcuni tratti risultano essere all'interno del buffer di 100 m un albero monumentale e parrebbero poco al di fuori del buffer di 100 m di insediamenti vincolati ai sensi dell'art. 47 comma 2, lett. c) delle NTA del PPR. Si rappresenta tuttavia che ai sensi del punto A.15 dell'allegato A del DPR 31/2017, le opere interrate che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica. Le linee di connessione interessano aree caratterizzate da componenti ambientali di tipo naturale ed ad utilizzazione agro-forestale; - Stazione utente: come già evidenziato nell'ambito della procedura di VIA per il parco "green Blue Tanca Manna", l'area risulta in parte nella fascia di rispetto del canale di bonifica Spinarba tutelato dal PPR e in prossimità di uno specchio acqueo individuato nel PPR medesimo, in un'area connotata nel PPR da componenti ambientali di tipo seminaturale ... Tutto quanto premesso, dall'esame del progetto emergono le seguenti criticità: [-] Gran parte dell'impianto (campo fotovoltaico, viabilità ed opere di connessione) ricade in area vincolata paesaggisticamente in aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010, in quanto ricompresa nelle aree sensibili elencate nella Tabella 1 di cui all'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, contrariamente a quanto indicato nella Relazione generale dove il Progettista dichiara "Sulla base della disamina effettuata, il sito di progetto non interferisce con alcun bene paesaggistico, architettonico ed archeologico identificato nell'ambito" e nella Relazione Paesaggistica "Il sito dell'impianto agrofotovoltaico non interferisce con alcun Bene". - L'area su cui dovrà insistere la nuova sottostazione utente è stata già ritenuta inidonea da questo Servizio (vedasi nota prot. n. 15675 del 28.03.2022 nella quale si manifestava l'opportunità di localizzare la sottostazione al di fuori dell'area seminaturale e Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 146, c. 7, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. prot. n. 12655 del 10.03.2023) e dallo stesso MASE in più punti del parere allegato al Decreto di compatibilità

* MA

ambientale n. 317 del 17.11.2022. [-] Il contesto paesaggistico su cui sorgono il campo fotovoltaico e le opere di connessione, è caratterizzato da componenti ambientali di tipo naturale e subnaturale, seminaturale e ad utilizzazione agro-forestale, nelle quali il paesaggio agrario ha conservato caratteri evidenti di naturalità. A tal proposito si rappresenta che: - Per le aree naturali e subnaturali le NTA del PPR all'art. 23, vietano "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"; - Nelle aree seminaturali ai sensi dell'art. 26 delle NTA del PPR sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."; - La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", invece all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Contrariamente a quanto indicato nella Relazione Generale alcuni mappali interessati dall'intervento risulterebbero gravati da usi civici (F. 18, mapp. 54, F. 20 mapp. 412, F. 21 mapp. 33), in area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004. A tal proposito si rappresenta che le opere ricadenti su tali aree, sarebbero in generale ammissibili solo se compatibili con i Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche dei comuni in cui ricade l'intervento. In assenza di detti Piani gli interventi non risulteranno attuabili ... - La siepe di essenze autoctone proposta quale opera di mitigazione, non si ritiene idonea a minimizzare gli impatti visivi dell'impianto dalle visuali pubbliche, in quanto la sua altezza non risulta adequata a mascherare completamente l'impianto. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali ... Per quanto sopra esposto si chiede che la conformazione del campo fotovoltaico venga rimodulata in modo tale da spostare i pannelli ricadenti nella fascia tutelata dei 150 mt dal corso d'acqua; relativamente alla nuova stazione, dovrà essere trovata una localizzazione alternativa che escluda l'area seminaturale indicata in progetto, già ritenuta inidonea dallo stesso MASE. Inoltre si chiede che la produzione agricola e le coltivazioni siano contestuali alla posa in opera dei moduli fotovoltaici. Dell'avvenuta coltivazione e raccolta delle specie indicate nel piano colturale dovrà essere relazionato ogni anno per tutta la vita utile dell'impianto, quest'ultimo quando non più produttivo dovrà essere dismesso e il suolo dovrà essere restituito agli usi originari ...". Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano, con la nota prot. n. 25963 del 17/04/2023, rileva che "... Il titolo di possesso della società proponente per le citate aree è quello del diritto di superficie. Si fa presente che ad esito del sopralluogo eseguito in data 11 aprile 2023 da personale del Servizio scrivente unitamente a personale della Stazione Forestale di Oristano è emerso, a seguito di un' interlocuzione con lavoratori che effettuavano pratiche agricole nelle aree di progetto, che i terreni sono di proprietà dell'Agenzia LAORE Sardegna, che avrebbe stipulato un contratto con la "Cooperativa Agro Silvo Zootecnica", la quale avrebbe stipulato un contratto di diritto di superficie con la società che ha presentato il progetto ... Si ritiene necessario dotare l'impianto agrivoltaico di fascia parafuoco perimetrale completamente priva di vegetazione o da mantenere verde (irrigata) durante il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", di larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area ...". Il Servizio del Genio civile di Oristano della Direzione Generale dei lavori Pubblici, con nota prot. n. 15143 del 06/04/2023, rileva che: "... L'area su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua (Riu Sa Cruxitta e relativi affluenti, riu Funtana Fraigada e roiedda de Molliccu), ma il livello di dettaglio degli elaborati non consente di valutare adeguatamente le interferenze presenti a seguito dell'installazione dei pannelli, della realizzazione della viabilità e delle reti di connessione, della realizzazione

1 Mg

- delle recinzioni e della messa a dimora del mandorleto. Nella verifica degli elaborati trasmessi infatti appare che parte delle strutture (Tracker Pitch, recinzioni e viabilità interna) e parte dei mandorli da impiantare, siano posizionati a ridosso o addirittura sopra i corsi d'acqua, in difformità a quanto disposto dagli articoli 93 e seguenti del Regio Decreto 523/1904 ... Il progetto inoltre non tiene conto che nelle aree confinanti con il sito scelto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta in corso di istruttoria un ulteriore progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 56.904,120 kW per una superficie di circa 68.86.30 Ha, (da realizzarsi nel Comune di Santa Giusta, foglio 35 mappali 2 140 186 188 190). Considerato che le opere da realizzare interessano il reticolo idrografico regionale ma allo stato attuale non è stato dimostrato il rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, si esprime parere NON FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 93 e segg. del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 alla realizzazione dell'intervento ...";
- d) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 7231 del 03/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in esame, esprimendo con riguardo all'Area funzionale Patrimonio archeologico la necessità di integrare la documentazione prodotta nel senso indicato con la nota prot. n. 3702 del 20/02/2023 espressa con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (Allegato n. 2), rilevando fin da adesso che "... A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO[.] Considerato che le lavorazioni previste incidono sul sottosuolo e l'area di intervento è comunque caratterizzata da aree di dispersione di materiale archeologico lambite dalle opere, si configura il rischio che durante le attività di scavo vengano intercettati depositi archeologici ancora interrati nel sottosuolo. [-] A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25) [-] L'istanza del proponente Innova Develpment 3 s.r.l., riferita alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, è stata acquisita dalla Soprintendenza con prot. n. 3639 del 17/02/2023. In sequito all'esame della documentazione, rilevato che gli elaborati trasmessi non erano conformi al DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee quida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") e alla successiva circolare n. 29 della DG ABAP del 19.05.2022 in quanto non comprensivi del template GIS, sono state richieste integrazioni documentali con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023. Si precisa che, rispetto alla documentazione progettuale acquisita dall'ufficio con prot. n. 3639 del 17.02.2023, sulla piattaforma del MASE sono stati resi disponibili ulteriori e più dettagliati elaborati progettuali. Tuttavia, dall'esame complessivo della documentazione si rileva comunque che nello studio archeologico non è fatta menzione del sito di S'Isca 'e su Ponti (Palmas Arborea), collocato lungo il tracciato del cavidotto, in prossimità del ponte stradale. In particolare, in tale località è riscontrata agli atti dell'ufficio la presenza di una porzione di viabilità romana documentata per una lunghezza di 500 metri. In seguito alle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal personale dell'ufficio il 17.04.2023, si rappresenta che, a causa della vegetazione infestante, non è stato possibile riscontrare sul terreno la strada antica o altri elementi archeologici utili a definirne l'esatta ubicazione. Pertanto, considerato che in prossimità dell'attraversamento idraulico le opere progettuali prevedono, oltre allo scavo a sezione obbligata, anche l'uso della trivellazione orizzontale, sussiste l'altissimo rischio che le lavorazioni previste in prossimità del ponte possano intercettare porzioni di viabilità antica. [-] A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA[.] In riferimento alla sopracitata procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, come da nota prot. n. 3702 del 20.02.2023, si chiedono integrazioni documentali, in particolare il template GIS, al fine di completare l'istruttoria di settore che è, pertanto, da considerarsi sospesa fino alle nuove acquisizioni. A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO[.] Per quanto riquarda qli aspetti di tutela archeologica è necessario acquisire le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023, che si allega alla presente, al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa sin da ora che, in prossimità della località S'isca 'e su ponti, per le ragioni sopra esplicitate, si ritiene opportuno procedere all'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, al fine di verificare interferenze tra le opere e la viabilità antica nota lungo il percorso del cavidotto". Per quanto attiene l'Area funzionale Paesaggio il medesimo Ufficio periferico del MiC rileva, tra l'altro, che: "... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento - Assetto ambientale[.] Il

& Ma

layout del campo agrivoltaico dista 1,70 km dalla "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA. La nuova stazione SEU Terna in comune di Oristano dista circa 480 m dalla "Fascia costiera". Le aree interessate dal campo agrivoltaico sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale", del tipo "colture erbacee specializzate", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". La parte meridionale del campo è ricavata all'interno del profilo irregolare di un'area classificata dal PPR come "seminaturale" costituita da praterie, nonché di una vasta area coperta con un impianto boschivo artificiale. L'area della nuova SEU Terna è classificata dal PPR tra le "aree seminaturali", del tipo "praterie", disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." La nuova stazione SEU Terna in comune di Oristano è situata a fianco ad uno specchio acqueo presente all'interno dello stesso lotto, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, la cui disciplina all'art. 18 comma 1 dispone che detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Il campo agrivoltaico è diviso in due macro aree dall'attraversamento, sull'asse longitudinale, del Riu Arriotti; il perimetro a Sud-Ovest lambisce il Rio Pesc'e Mulleri; il cavidotto attraversa il Canale adduttore Tirso-Arborea, il Riu Merd'e cani e il Canale di bonifica Spinarba, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 sopra riportata ... Nell'area vasta, in parte sovrapposta alle aree SIC sopraelencate, si trova anche la IBA 218 "Sinis e Stagni di Oristano". Il cavidotto dista circa 70 m da un albero monumentale in comune di Palmas Arborea, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Las. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. I) delle NTA., la cui disciplina all'art. 38 comma 2 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, provveda a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione, che comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto. -Assetto storico culturale[.] Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto degli artt. 47-49 delle NTA: nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico è presente l'Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena (BUR 10081) a circa 100 m a Nord-Ovest; nell'area medio-vasta è presente il Nuraghe Palmas Arborea (-BUR 9294), a circa 1 km a Sud-Est. In prossimità del cavidotto, a circa 150 m di distanza, è presente il bene paesaggistico (BUR 10079) Insediamento Perda Bogada. Circa i nuclei di antica e prima formazione beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR, si segnala a circa 2,50 km il centro matrice di Palmas Arborea. Per quanto riquarda le aree produttive storiche, a circa 600 m di distanza dall'area di intervento, si trova il perimetro del Parco Geominerario storico e ambientale (D.M. 08/09/2016), disciplinato dal PPR tra le "aree dell'insediamento produttivo di interesse storico-culturale" agli artt. 57 e 58 delle NTA. - Assetto insediativo[.] L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. Il centro urbano più vicino è Palmas Arborea a circa a circa 2,5 km a Nord ... B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO ... L'area di intervento è localizzata nell'ambito costiero prospiciente il Golfo di Oristano, che comprende al suo interno ampi sistemi di zone umide che caratterizzano il paesaggio e da sempre condizionano in modo incisivo cultura e attività economiche locali, dedite prevalentemente alla agricoltura. Alla pianura coltivata appartiene l'inconfondibile assetto geometrico del territorio rurale legato alla bonifica. L'ambito si estende nell'entroterra del Campidano di Oristano, per chiudersi ad Est in corrispondenza dei sistemi montani del Monte Arci, del Monte Grighine e del Montiferru a Nord. L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze

MA

mostra criticità in merito alla tutela del paesaggio. Il campo agrivoltaico è diviso in due macro aree dall'attraversamento, lungo tutto l'asse longitudinale, del Riu Arriotti ed il suo perimetro a Sud-Ovest lambisce il Rio Pesc'e Mulleri, entrambi beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 comma 1, che dispone che detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si ritiene che l'installazione dei moduli fotovoltaici, che correranno per circa 2 km lungo entrambe le fasce spondali del Riu Arriotti, si prefiguri come un detrattore, totalmente avulso dal contesto, della qualità paesaggistica del micro-ambito fluviale, che andrebbe a modificare irreversibilmente il delicato equilibrio dell'habitat naturale in esso presente. Inoltre, la parte meridionale del campo è ricavata all'interno del profilo irregolare di un'area classificata dal PPR come "seminaturale" costituita da praterie, nonché di una vasta area coperta con un impianto boschivo artificiale, che costituisce di fatto una prosecuzione dell'habitat naturale. Per le stesse ragioni l'area in argomento è classificata tra le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER ai sensi della DGR n. 59/90 del 27/11/2020 (Gruppo 13). L'area prescelta per la nuova SEU Terna è classificata dal PPR tra le "aree seminaturali", del tipo "praterie", disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui, all'art. 26 comma 1, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". La realizzazione della nuova SEU appare incompatibile con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR in quanto non concorre al raggiungimento degli obiettivi migliorativi previsti per tali aree. La stessa SEU peraltro è localizzata a fianco ad uno specchio acqueo presente all'interno del lotto, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, per il quale si applica la disciplina dell'art. 18 comma 1 di sopra menzionata. Il cavidotto, che attraversa in sub alveo alcuni fiumi tutelati ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, risulta inoltre a circa 70 m da un albero monumentale in comune di Palmas Arborea, anch'esso bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Las. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. l) delle NTA, la cui disciplina all'art. 38 comma 2 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, provveda a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione, che comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto. Poiché il PUC di Palmas Arborea non è ancora adequato al PPR e la perimetrazione dell'area di rispetto dell'albero monumentale non è ancora stata svolta, si ritiene che il tracciato costituisca al momento un potenziale elemento di disturbo per la adeguata tutela del bene. Un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto, certamente il più significativo, è l'estensione del campo, pari a circa 363 ha, che incide negativamente per consumo di suolo agricolo e per intervisibilità, come mostrato anche nei fotoinserimenti allegati allo stesso SIA. L'areale prescelto ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'art. 29 delle NTA vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve rilevare che la smisurata estensione dell'impianto, pari a circa 363 ha che prevede l'installazione di 179.120 moduli in silicio monocristallino, per quanto della tipologia agrivoltaico, costituisce per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli, non superando i limiti della disciplina del PPR, atteso che i soli moduli fotovoltaici occupano al netto circa 50 ha e che vi è il concreto rischio che il progetto possa tramutarsi in un mero impianto per la produzione energetica. Poiché l'area ricade all'interno degli ambiti costieri disciplinati dal PPR (Ambito di Paesaggio costiero n. 9 "Golfo di Oristano") per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, le prescrizioni di cui sopra sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci e pertanto il campo fotovoltaico risulta in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR. L'intervento è disciplinato all'art. 103 delle NTA del PPR "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (l'area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola); se ubicati

M

preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (l'area è un'area di pregio paesaggistico, come di sopra esposto); se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali (l'estensione dell'impianto fotovoltaico, considerata l'altezza massima raggiungibile dai moduli fotovoltaici pari a 4,63 m, non concorre a favorire la sua mitigazione visiva né, per quanto sopra, l'impatto ambientale). Il progetto non appare perciò conforme alla disciplina dell'assetto insediativo del PPR. La DGR n. 59/90 del 27/11/2020 individua inoltre le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento, per gli aspetti sopra evidenziati, è in contrasto anche con la DGR 59/90. Circa l'impatto derivante dall'intervisibilità dell'impianto si deve considerare che, sebbene l'estensione complessiva netta dei singoli moduli fotovoltaici sia pari a circa 50 ha, l'estensione complessiva del campo è ben superiore e, come evidente dalle fotosimulazioni allegate allo SIA (figg. 78-81 dello SIA - rendering ad ampio raggio e a corto raggio), dal punto di vista percettivo circa 363 ha apparirebbero comunque occupati da 179.120 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino. In considerazione dell'area vasta di riferimento, l'impatto in termini di intervisibilità dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Las. 42/2004 risulterebbe dunque rilevante e negativo. Nell'ambito paesaggistico ad Est e Sud-Est, in territorio di Palmas Arborea, Santa Giusta e Villaurbana, a circa 2,7 km dall'impianto, si trovano formazione montuose tra cui quella del Vulcano Monte Arci sul quale sono presenti le vastissime aree di Gestione speciale dell'Ente Foreste ("Monte Arci" a circa 2,30 km e "Masullas" a circa 3 km a Est), dalle quali l'impianto è chiaramente percettibile come un'area tecnologica estranea alla visuale dei caratteri consolidati del paesaggio, capace di creare una soluzione di continuità tra la parcellizzazione delle aree coltivate, che connotano il paesaggio agrario con l'inconfondibile assetto geometrico del territorio legato alla bonifica (come anche riconosciuto dallo SIA) e l'ambito naturalistico delle zone umide e lacustri che prelude alla costa. Come descritto al punto B.1, l'area vasta ad Ovest dell'impianto è caratterizzata, a partire da circa 2 km, dalla presenza di stagni e zone umide, tutelate sotto molteplici aspetti, che sono peraltro zone pregevolissime e delicatissime per il mantenimento dell'avifauna. Circa la valutazione dell'impatto cumulativo, lo SIA non riferisce di tutte le simili iniziative al momento in progetto nell'ambito territoriale di riferimento e si limita ad evidenziare la presenza di un analogo campo di tipo agrivoltaico presente a ridosso dell'impianto in esame: l'impianto "Green and blue Tanca Manna" di potenza pari a 56.904,12 kW ed estensione pari a circa 68.86.30 ha, attualmente in fase di Autorizzazione unica presso la RAS, a seguito di decreto di VIA n. 317/2022 favorevole con prescrizioni. Pur riducendo l'analisi dell'impatto cumulativo alla sola presenza di quest'ultimo, appare evidente che lo stesso si trova in adiacenza con il perimetro occidentale dell'impianto in esame e che con questo costituirebbe un unico impianto di ampiezza ancora più inadeguata al contesto (complessivamente oltre 430 ha), tanto da acuire in maniera significativa le criticità in termini di intervisibilità di sopra evidenziate. La presente proposta si mostra pertanto non sostenibile paesaggisticamente anche per l'intervisibilità e qli impatti negativi derivanti dall'effetto cumulo con altri simili impianti. B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI[.] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità al Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative e dall'effetto cumulativo non sostenibile per le relazioni di interv[i]sibilità che avrebbe la sua realizzazione. Si ritiene inoltre che l'imponente estensione del campo agrivoltaico, pari a circa 363 ettari sui quali saranno installati 179.120 moduli fotovoltaici in silicio (complessivamente oltre 430 ha considerando l'effetto cumulo), sia di per sé un detrattore della qualità paesaggistica dell'ampio areale ove insiste e del suo intorno territoriale, in quanto si tratta di una vasta area tecnologica avulsa dal contesto ed un detrattore paesaggistico non mitigabile, anche in considerazione delle ampie visuali dall'intorno del Monte Arci. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche ...". In conclusione il parere endoprocedimentale complessivo sul

* MA

progetto di cui trattasi risulta negativo: "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE[.] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo. Per gli aspetti di tutela archeologica si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e si rimane a disposizione per quant'altro all'occorrenza";

- e) Direzione generale ABAP Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7539 dell'11/05/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza a carico delle opere previste;
- f) Direzione generale ABAP Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7575 del 12/05/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per la necessità di integrare la documentazione indicata per l'Area funzionale Patrimonio archeologico ed evidenziando nel contempo "... che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25";
- g) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nota prot. n. 6306 del 29/05/2023, con la quale si chiede al Proponente documentazione integrativa ai propri esclusivi scopi istruttori, la cui produzione non potrà incidere sugli aspetti di incompatibilità con il patrimonio culturale e il paesaggio riscontrati con la presente istruttoria del Ministero della cultura, se non producendo un progetto sostanzialmente diverso per configurazione e localizzazione rispetto a quello cui in valutazione per le ragioni esposte nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate paesaggisticamente (v. il Riu Arriotti di cui al Piano paesaggistico regionale quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h, delle Norme Tecniche di Attuazione – NTA, con la relativa fascia di tutela di 150 m dalle relative sponde o piedi degli argini) come identificate dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sopra riportate per quanto qui interessa, e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1):

* M



Il sito con posizionamento layout su base PPR

REL_PAES_01_ RELAZIONE PAESAGGISTICA


(da *Relazione paesaggistica* – elaborato n. REL_PAES_01, figura a p. 64, con indicato il Riu Arriotti senza la relativa fascia di tutela di 150 m)


CONSIDERATO che il progetto proposto si pone in vicinanza anche di elementi archeologici identificati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (v. Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena - paragrafo B.1.1.d – Assetto storico culturale – PPR-BUR 10081, ed indicato nella *Relazione valutazione di rischio e impatto archeologico* del Proponente, p. 11), per il quale l'impianto agrivoltaico proposto si pone ulteriormente all'interno della fascia di rispetto di 500 m come definita dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

t m




(da *Relazione paesaggistica* – elaborato n. REL_PAES_01, figura a p. 65, con indicato il Riu Arriotti senza la relativa fascia di tutela di 150 m e l'insediamento tipizzato ed individuato dal PPR quale bene paesaggistico ai sensi degli articoli 48 e 49 delle NTA – v. il simbolo con tre punti BLU disposti a triangolo, rispetto all'area di impianto con linee continue ROSSE)





(da *Relazione valutazione di rischio e impatto archeologico - ALLEGATI*, p. 17 del .pdf con indicato l'Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena)





(da *Relazione valutazione di rischio e impatto archeologico - ALLEGATI,* p. 28 del .pdf con indicato l'Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena)

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione del progetto di cui trattasi comporta l'occupazione delle aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte e oggetto delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, determinandone la relativa sostituzione con strutture industriali estranee al contesto paesaggistico ancora conservatosi, come riportato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1), dovendosi aggiungere che tale sostituzione avrebbe a riguardo anche le aree necessarie per dotare l'impianto in questione di una idonea fascia parafuoco completamente priva di vegetazione o una fascia erbosa verde, di larghezza non inferiore a 10 metri, al fine di preservare l'impianto da eventuali incendi che potrebbero interessare l'area, come richiesto dalla Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano, con la nota prot. n. 25963 del 17/04/2023, allegata alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 26/04/2023.

RITENUTO di condividere le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna come inoltrate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota del 26/04/2023, per la parte sopra richiamata quale riferibile alle competenze istituzionali del Ministero della cultura in materia di tutela paesaggistica, le quali osservazioni, pertanto, sono fate proprie con il presente parere tecnico istruttorio, anche con riguardo alla non evidenza nella documentazione progettuale trasmessa del soggetto agricolo che deve assumere l'onere di condurre le attività agricole previste in abbinamento alla produzione di energia elettrica (compresa quella di "Allevamento apistico"), considerato che il soggetto proponente non risulta avere tra i propri scopi societari quelli della conduzione in proprio di attività agricole (v. Relazione Agronomica, paragrafo 2. Società proponente, p. 5).



CONSIDERATO che anche un eventuale esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico non potrebbe modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste dal progetto di cui trattasi, rese per il fattore ambientale del patrimonio paesaggistico direttamente interferito dal medesimo progetto, stante i plurimi profili di tutela paesaggistica gravanti nelle aree interessate e le previsioni e prescrizioni per questo disposte dal Piano paesaggistico regionale, come richiamate nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 26/04/2023 e nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1).

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni", in particolare al punto D.2.3, relativamente alla necessità che, prima di procedere con la richiesta di documentazione integrativa conseguente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, si debba verificare preliminarmente l'esistenza di criticità connesse alla tutela paesaggistica che escludano a priori la possibilità di localizzare le opere previste nelle aree indicate in progetto, come, d'altronde, con il presente parere tecnico istruttorio evidenziato esistere.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale", in particolare "colture erbacee specializzate, aree agroforestali ed aree incolte", disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni e prescrizioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, comma 4, delle medesime Norme, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente (v. SIA, paragrafo 2.3).

CONSIDERATO che Innovo Development 3 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (compresa quella apistica proposta – v. *Relazione agronomica*) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola e apiaria diretta.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano definite elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 25963 del 17/04/2023, sopra citate, comporterebbero l'ulteriore occupazione di aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il Piano monitoraggio ambientale non è stato redatto da Innovo Development S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio (relativamente sia alle opere principali e connesse previste che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera adeguatamente il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale del paesaggio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

M

16

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area vincolata per il suo interesse paesaggistico è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale ed al paesaggio.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati dall'area di influenza del progetto proposto è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a

* M

conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Innovo Development S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, il quale parere allegato al presente parere tecnico istruttorio ne è parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1): "D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)[.] La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. La Relazione paesaggistica è redatta per l'intervento nel suo complesso. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali".

MA

Per tutto quanto sopra considerato, visto, ritenuto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, del 12/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, dell'11/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "GREEN AND BLUE SERR'E ARENA", della potenza di 120 MWp, ubicato in località "Serr'e Arena" e connesso in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa - Progetto Definitivo, ricadente nei comuni di Palmas Arborea (OR) e Oristano (OR).

M7.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT	DEL	
ALLEGATI N	CLASS34.43.04/232/81	Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
RIF. FOGLIO N.	4659-P_ DEL29/03/2023	

Oggetto: ID_VIP: 9508. Provincia di Oristano (comuni di Palmas Arborea e Oristano) – Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and blue Serr'e Arena" della potenza di 120 MWp ubicato in località "Serr'e Arena" e connesso in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa – Progetto definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006- VIA (art. 23- PNIEC).

POS. SABAP 60008/23 - class. 34.43.04/232/81

Proponente: Innovo Development 3 S.r.L.

Responsabile del procedimento settore Beni Archeologici: dott.ssa Maura Vargiu Responsabile del procedimento settore Beni Paesaggistici: arch. Stefano Montinari

In riferimento alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 4659-P del 29.03.2023, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 5736-A del 30.03.2023, esaminata la documentazione progettuale scaricata mediante l'apposito link disponibile sul portale MASE, si comunica quanto segue.

A. Area funzionale patrimonio archeologico – funzionario archeologo (dott.ssa Maura Vargiu)

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico collocato a terra nel territorio del comune di Palmas Arborea in località "Serr'e Arena", della potenza di 120 MWp e delle relative opere di connessione: nel suo complesso l'impianto avrà superficie complessiva di 363.35.53 Ha e ricadrà su un'area distinta al catasto Terreni del comune di Palmas Arborea ai Fogli 15, 18, 19, 20, 21 e 22. È prevista nelle interfile dell'impianto fotovoltaico la piantumazione di filari di lavanda, Aloe Vera e Asparago Selvatico, mentre nelle parti dell'impianto dove non è presente la mitigazione esistente è previsto l'impianto di un mandorleto intensivo.

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.1. Beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10, 12, 13 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze

La porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

- A.1.2. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici
 - Comune di Oristano, Loc. Fenosu/Perdabogada, sito pluristratificato e stazione litica (tipizzato dagli studi archeologici relativi al PUC)
- A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche
 - Comune di Palmas Arborea, Loc. Perda Bogada, area di dispersione di materiale archeologico mobile di età nuragica e stazione litica, lambita dal cavidotto
 - Comune di Palmas Arborea, Località S'Isca 'e su Ponti, porzione di viabilità romana conservata per circa 500 metri in prossimità della viabilità moderna della quale non si conosce la perimetrazione precisa ma sussiste l'altissimo rischio che possa essere direttamente intercettata dal cavidotto
 - Comune di Palmas Arborea, Nuraghe Pranu Forru, a circa 900 metri a est dell'impianto





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Considerato che le lavorazioni previste incidono sul sottosuolo e l'area di intervento è comunque caratterizzata da aree di dispersione di materiale archeologico lambite dalle opere, si configura il rischio che durante le attività di scavo vengano intercettati depositi archeologici ancora interrati nel sottosuolo.

A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25)

L'istanza del proponente Innova Develpment3 s.r.l., riferita alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, è stata acquisita dalla Soprintendenza con prot. n. 3639 del 17/02/2023. In seguito all'esame della documentazione, rilevato che gli elaborati trasmessi non erano conformi al DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") e alla successiva circolare n. 29 della DG ABAP del 19.05.2022 in quanto non comprensivi del template GIS, sono state richieste integrazioni documentali con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023.

Si precisa che, rispetto alla documentazione progettuale acquisita dall'ufficio con prot. n. 3639 del 17.02.2023, sulla piattaforma del MASE sono stati resi disponibili ulteriori e più dettagliati elaborati progettuali. Tuttavia, dall'esame complessivo della documentazione si rileva comunque che nello studio archeologico non è fatta menzione del sito di S'Isca 'e su Ponti (Palmas Arborea), collocato lungo il tracciato del cavidotto, in prossimità del ponte stradale. In particolare, in tale località è riscontrata agli atti dell'ufficio la presenza di una porzione di viabilità romana documentata per una lunghezza di 500 metri. In seguito alle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal personale dell'ufficio il 17.04.2023, si rappresenta che, a causa della vegetazione infestante, non è stato possibile riscontrare sul terreno la strada antica o altri elementi archeologici utili a definirne l'esatta ubicazione. Pertanto, considerato che in prossimità dell'attraversamento idraulico le opere progettuali prevedono, oltre allo scavo a sezione obbligata, anche l'uso della trivellazione orizzontale, sussiste l'altissimo rischio che le lavorazioni previste in prossimità del ponte possano intercettare porzioni di viabilità antica.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

In riferimento alla sopracitata procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, come da nota prot. n. 3702 del 20.02.2023, si chiedono integrazioni documentali, in particolare il template GIS, al fine di completare l'istruttoria di settore che è, pertanto, da considerarsi sospesa fino alle nuove acquisizioni.

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica è necessario acquisire le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023, che si allega alla presente, al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa sin da ora che, in prossimità della località S'isca 'e su ponti, per le ragioni sopra esplicitate, si ritiene opportuno procedere all'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, al fine di verificare interferenze tra le opere e la viabilità antica nota lungo il percorso del cavidotto.

B. Area funzionale Paesaggio - Funzionario architetto (arch. Stefano Montinari)

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Art. 142, comma 1, lett. c):

-l'areale del campo agrivoltaico dista circa 500 m a Nord-Ovest dalla fascia dei 150 m del Rio Arriottu;

-il cavidotto attraversa il Riu Merd'e cani.

Art. 142, comma 1, lett. I): a circa 2,7 km si estendono le pendici del Vulcano Monte Arci.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area d'intervento è compresa entro l'Ambito costiero n. 9 "Golfo di Oristano" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

Il comune di Palmas Arborea è dotato di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 30/03/1999 non adeguato al PPR. Il comune di Oristano è dotato di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 27/12/2010 non adeguato al PPR.

Le aree occupate dall'impianto sono classificate come zona omogenea E – agricola sia in comune di Palmas Arborea (campo agrivoltaico) che in comune di Oristano (Stazione utente).

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale

Il layout del campo agrivoltaico dista 1,70 km dalla "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA.

La nuova stazione SEU Terna in comune di Oristano dista circa 480 m dalla "Fascia costiera".

Le aree interessate dal campo agrivoltaico sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale", del tipo "colture erbacee specializzate", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". La parte meridionale del campo è ricavata all'interno del profilo irregolare di un'area classificata dal PPR come "seminaturale" costituita da praterie, nonché di una vasta area coperta con un impianto boschivo artificiale.

L'area della nuova SEU Terna è classificata dal PPR tra le "aree seminaturali", del tipo "praterie", disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui, all'art. 26, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

La nuova stazione SEU Terna in comune di Oristano è situata a fianco ad uno specchio acqueo presente all'interno dello stesso lotto, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, la cui disciplina all'art. 18 comma 1 dispone che detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Il campo agrivoltaico è diviso in due macro aree dall'attraversamento, sull'asse longitudinale, del Riu Arriotti; il perimetro a Sud-Ovest lambisce il Rio Pesc'e Mulleri; il cavidotto attraversa il Canale adduttore Tirso-Arborea, il Riu Merd'e cani e il Canale di bonifica Spinarba, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 sopra riportata.

Circa le aree disciplinate dagli artt. 33 e 38 delle NTA si segnala, rispetto al layout dell'impianto:





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

- un tratto del cavidotto corre finitimo al perimetro dell'area SIC-ZSC ITB030033 "Stagno di Pauli Maiori di Oristano", corrispondente anche ad una perimetrazione IBA.

Nell'area vasta, rispetto al layout del campo agrivoltaico sono presenti:

- Zona Umida di importanza internazionale Ramsar "Stagno di Pauli Maiori", a circa 2 km;
- Oasi Permanente di Protezione Faunistica "Pauli Maiori", nonché la Riserva Naturale Regionale "Pauli Maiori", a circa 2 km:
- -Area di Gestione Speciale Ente Foreste del "Monte Arci" a circa 2,30 km a Sud Est;
- -Area di Gestione Speciale Ente Foreste "Masullas" a circa 3 km a Est;
- ZSC ITB030033 "Stagno di Pauli Maiori di Oristano", a 2,12 km;
- ZPS ITB034005 "Stagno di Pauli Maiori", a 2,24 km;
- ZSC ITB030037 "Stagno di Santa Giusta", a 3,59 km;
- ZSC ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia", a 7,39 km; anche ZPS ITB034001.

Nell'area vasta, in parte sovrapposta alle aree SIC sopraelencate, si trova anche la IBA 218 "Sinis e Stagni di Oristano". Il cavidotto dista circa 70 m da un albero monumentale in comune di Palmas Arborea, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. I) delle NTA., la cui disciplina all'art. 38 comma 2 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, provveda a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione, che comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto.

-Assetto storico culturale

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto degli artt. 47-49 delle NTA: nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico è presente l'Insediamento Pauli Cuccuru S'Arena (BUR 10081) a circa 100 m a Nord-Ovest; nell'area medio-vasta è presente il Nuraghe Palmas Arborea (-BUR 9294), a circa 1 km a Sud-Est.

In prossimità del cavidotto, a circa 150 m di distanza, è presente il bene paesaggistico (BUR 10079) Insediamento Perda Bogada.

Circa i nuclei di antica e prima formazione beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR, si segnala a circa 2,50 km il centro matrice di Palmas Arborea.

Per quanto riguarda le aree produttive storiche, a circa 600 m di distanza dall'area di intervento, si trova il perimetro del Parco Geominerario storico e ambientale (D.M. 08/09/2016), disciplinato dal PPR tra le "aree dell'insediamento produttivo di interesse storico-culturale" agli artt. 57 e 58 delle NTA.

-Assetto insediativo

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Il centro urbano più vicino è Palmas Arborea a circa a circa 2,5 km a Nord.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Nessuno.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Nessuno.

Si segnala il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nel centro abitato di Palmas Arborea, a circa 2,5 km. tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO Le opere in progetto possono essere come di seguito schematizzate:





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

1) Impianto ad inseguimento monoassiale, della potenza complessiva installata di 120 MWp, ubicato in località "Serr'e arena", nel Comune di Palmas Arborea (OR).

L'area interessata dal campo agrivoltaico avrà una superficie complessiva di 363.35.53 ha, di cui 50.69.09 ha effettivamente occupati dai pannelli fotovoltaici (superficie totale dei 179.120 moduli), la cui altezza massima raggiunta è di 4,63 m. I moduli fotovoltaici saranno posati a terra tramite idonee strutture in acciaio zincato con inseguimento mono-assiale disposti in file parallele opportunamente distanziate onde evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco. Tra le interfile dei pannelli, con interasse di 12 m, circa 157 ha saranno dedicati alla coltivazione di lavanda, aloe, asparagi; è prevista inoltre una superficie pari a circa 27 ha dedicata alla coltivazione di un mandorleto.

- 2) N. 4 dorsali di collegamento interrate, in media tensione (30 kV), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla futura stazione elettrica di trasformazione 220/150 kV in comune di Oristano. Il percorso dei cavi interrati si svilupperà per una lunghezza di circa 9,00 km.
- 3) Futura stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente) da realizzarsi nel Comune di Oristano (OR); nuovo stallo arrivo produttore a 150 kV che dovrà essere realizzato nella nuova stazione elettrica 220/150 kV della RTN di Oristano, di proprietà del gestore di rete.

L'area di intervento è localizzata nell'ambito costiero prospiciente il Golfo di Oristano, che comprende al suo interno ampi sistemi di zone umide che caratterizzano il paesaggio e da sempre condizionano in modo incisivo cultura e attività economiche locali, dedite prevalentemente alla agricoltura. Alla pianura coltivata appartiene l'inconfondibile assetto geometrico del territorio rurale legato alla bonifica. L'ambito si estende nell'entroterra del Campidano di Oristano, per chiudersi ad Est in corrispondenza dei sistemi montani del Monte Arci, del Monte Grighine e del Montiferru a Nord.

L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra criticità in merito alla tutela del paesaggio.

Il campo agrivoltaico è diviso in due macro aree dall'attraversamento, lungo tutto l'asse longitudinale, del Riu Arriotti ed il suo perimetro a Sud-Ovest lambisce il Rio Pesc'e Mulleri, entrambi beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 comma 1, che dispone che detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Si ritiene che l'installazione dei moduli fotovoltaici, che correranno per circa 2 km lungo entrambe le fasce spondali del Riu Arriotti, si prefiguri come un detrattore, totalmente avulso dal contesto, della qualità paesaggistica del micro-ambito fluviale, che andrebbe a modificare irreversibilmente il delicato equilibrio dell'habitat naturale in esso presente. Inoltre, la parte meridionale del campo è ricavata all'interno del profilo irregolare di un'area classificata dal PPR come "seminaturale" costituita da praterie, nonché di una vasta area coperta con un impianto boschivo artificiale, che costituisce di fatto una prosecuzione dell'habitat naturale. Per le stesse ragioni l'area in argomento è classificata tra le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER ai sensi della DGR n. 59/90 del 27/11/2020 (Gruppo 13).

L'area prescelta per la nuova SEU Terna è classificata dal PPR tra le "aree seminaturali", del tipo "praterie", disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui, all'art. 26 comma 1, sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". La realizzazione della nuova SEU appare incompatibile con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR in quanto non concorre al raggiungimento degli obiettivi migliorativi previsti per tali aree. La stessa SEU peraltro è localizzata a fianco ad uno specchio acqueo presente all'interno del lotto, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, per il quale si applica la disciplina dell'art. 18 comma 1 di sopra menzionata.





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Il cavidotto, che attraversa in sub alveo alcuni fiumi tutelati ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, risulta inoltre a circa 70 m da un albero monumentale in comune di Palmas Arborea, anch'esso bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. I) delle NTA, la cui disciplina all'art. 38 comma 2 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, provveda a individuare e delimitare cartograficamente le aree in questione, che comprendono alberi monumentali e relative aree di rispetto. Poiché il PUC di Palmas Arborea non è ancora adeguato al PPR e la perimetrazione dell'area di rispetto dell'albero monumentale non è ancora stata svolta, si ritiene che il tracciato costituisca al momento un potenziale elemento di disturbo per la adeguata tutela del bene.

Un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto, certamente il più significativo, è l'estensione del campo, pari a circa 363 ha, che incide negativamente per consumo di suolo agricolo e per intervisibilità, come mostrato anche nei fotoinserimenti allegati allo stesso SIA.

L'areale prescelto ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'art. 29 delle NTA vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve rilevare che la smisurata estensione dell'impianto, pari a circa 363 ha che prevede l'installazione di 179.120 moduli in silicio monocristallino, per quanto della tipologia agrivoltaico, costituisce per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli, non superando i limiti della disciplina del PPR, atteso che i soli moduli fotovoltaici occupano al netto circa 50 ha e che vi è il concreto rischio che il progetto possa tramutarsi in un mero impianto per la produzione energetica.

Poiché l'area ricade all'interno degli ambiti costieri disciplinati dal PPR (Ambito di Paesaggio costiero n. 9 "Golfo di Oristano") per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, le prescrizioni di cui sopra sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci e pertanto il campo fotovoltaico risulta in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR.

L'intervento è disciplinato all'art. 103 delle NTA del PPR "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (l'area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola); se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (l'area è un'area di pregio paesaggistico, come di sopra esposto); se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali (l'estensione dell'impianto fotovoltaico, considerata l'altezza massima raggiungibile dai moduli fotovoltaici pari a 4,63 m, non concorre a favorire la sua mitigazione visiva né, per quanto sopra, l'impatto ambientale). Il progetto non appare perciò conforme alla disciplina dell'assetto insediativo del PPR.

La DGR n. 59/90 del 27/11/2020 individua inoltre le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento, per gli aspetti sopra evidenziati, è in contrasto anche con la DGR 59/90.

Circa l'impatto derivante dall'intervisibilità dell'impianto si deve considerare che, sebbene l'estensione complessiva netta dei singoli moduli fotovoltaici sia pari a circa 50 ha, l'estensione complessiva del campo è ben superiore e, come evidente dalle fotosimulazioni allegate allo SIA (figg. 78-81 dello SIA - rendering ad ampio raggio e a corto raggio), dal punto di vista percettivo circa 363 ha apparirebbero comunque occupati da 179.120 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino. In considerazione dell'area vasta di riferimento, l'impatto in termini di intervisibilità dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 risulterebbe dunque rilevante e negativo. Nell'ambito paesaggistico ad Est e Sud-Est, in territorio di Palmas Arborea, Santa Giusta e Villaurbana, a circa 2,7 km dall'impianto, si trovano formazione montuose tra cui quella del Vulcano Monte Arci sul quale sono presenti le vastissime aree di Gestione speciale dell'Ente Foreste ("Monte Arci" a circa 2,30 km e "Masullas" a circa 3 km a Est), dalle quali l'impianto è chiaramente percettibile come un'area tecnologica estranea alla visuale dei caratteri consolidati del paesaggio, capace di creare una soluzione di continuità tra la parcellizzazione delle aree coltivate, che connotano il paesaggio agrario con l'inconfondibile assetto geometrico del territorio legato alla bonifica (come anche riconosciuto





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

dallo SIA) e l'ambito naturalistico delle zone umide e lacustri che prelude alla costa. Come descritto al punto B.1, l'area vasta ad Ovest dell'impianto è caratterizzata, a partire da circa 2 km, dalla presenza di stagni e zone umide, tutelate sotto molteplici aspetti, che sono peraltro zone pregevolissime e delicatissime per il mantenimento dell'avifauna.

Circa la valutazione dell'impatto cumulativo, lo SIA non riferisce di tutte le simili iniziative al momento in progetto nell'ambito territoriale di riferimento e si limita ad evidenziare la presenza di un analogo campo di tipo agrivoltaico presente a ridosso dell'impianto in esame: l'impianto "Green and blue Tanca Manna" di potenza pari a 56.904,12 kW ed estensione pari a circa 68.86.30 ha, attualmente in fase di Autorizzazione unica presso la RAS, a seguito di decreto di VIA n. 317/2022 favorevole con prescrizioni. Pur riducendo l'analisi dell'impatto cumulativo alla sola presenza di quest'ultimo, appare evidente che lo stesso si trova in adiacenza con il perimetro occidentale dell'impianto in esame e che con questo costituirebbe un unico impianto di ampiezza ancora più inadeguata al contesto (complessivamente oltre 430 ha), tanto da acuire in maniera significativa le criticità in termini di intervisibilità di sopra evidenziate.

La presente proposta si mostra pertanto non sostenibile paesaggisticamente anche per l'intervisibilità e gli impatti negativi derivanti dall'effetto cumulo con altri simili impianti.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità al Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative e dall'effetto cumulativo non sostenibile per le relazioni di intervesibilità che avrebbe la sua realizzazione.

Si ritiene inoltre che l'imponente estensione del campo agrivoltaico, pari a circa 363 ettari sui quali saranno installati 179.120 moduli fotovoltaici in silicio (complessivamente oltre 430 ha considerando l'effetto cumulo), sia di per sé un detrattore della qualità paesaggistica dell'ampio areale ove insiste e del suo intorno territoriale, in quanto si tratta di una vasta area tecnologica avulsa dal contesto ed un detrattore paesaggistico non mitigabile, anche in considerazione delle ampie visuali dall'intorno del Monte Arci.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

Per gli aspetti di tutela archeologica si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta al fine di completare l'istruttoria riferita all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e si rimane a disposizione per quant'altro all'occorrenza.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. La Relazione paesaggistica è redatta per l'intervento nel suo complesso.





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per qualsiasi chiarimento possono contattarsi i responsabili del procedimento: dott.ssa Maura Vargiu, tel. 07060518227, e-mail maura.vargiu@cultura.gov.it; arch. Stefano Montinari, tel 0702010328, cell. 3937040707, e-mail stefano.montinari@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico dott. ssa Maura Vargiu

IL TECNICO ISTRUTTORE

(U Jayin

Area funzionale beni architettonici e paesaggio arch. Gabriela Frulio

GALPL'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

arch. Stefano Montinari

Me Mortina

La Soprintendente ing. Monica Stochino (Documento firmato digitalmente)





Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Spett.le Innovo Development 3 S.r.L. innovosrl3@pec.it

c.a. Dott. Maurizio Manenti

Oggetto: Palmas Arborea (OR). Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and blue Serr'e Arena" della potenza di 120 MWp in località "Serr'e Arena" nel comune di Palmas Arborea.

Richiedente: Innovo Development 3 S.r.L..

Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del DPCM n. 88 del 14 aprile 2022. Richiesta integrazione documentale.

In riferimento alla nota acquisita agli atti con ns. prot. n. 3639 del 17.02.2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alle opere indicate in oggetto, si comunica quanto segue.

Dall'esame degli elaborati trasmessi, si rileva che la documentazione riferita alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 non è conforme al DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati") e alla successiva circolare n. 29 della DG ABAP del 19.05.2022.

Si resta pertanto in attesa delle integrazioni documentali richieste ai fini del completamento dell'istruttoria di competenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Per ulteriori chiarimenti sarà disponibile il funzionario archeologo competente per territorio dott.ssa Maura Vargiu (maura.vargiu@cultura.gov.it; 070 60518227).

Il funzionario archeologo responsabile del procedimento Dott.ssa Maura Vargiu

La Soprintendente ing. Monica Stochino (documento firmato digitalmente)

sm/MV





SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: [ID_VIP: 9508] Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Serr'e Arena" della potenza di 120 MWp e opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Palmas Arborea e Oristano".

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: Innovo Development 3 S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 4659 del 29/03/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 7231 del 03/05/2023;
- considerato che nell'area direttamente interessata dalle opere in progetto e nelle immediate vicinanze non insistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- preso atto che le criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;

non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

La funzionaria del Servizio III Arch. Michela Peretti

mp

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III Arch. Esmeralda Valenté

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II



Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR



[ID: 9508] Provincia di Oristano (comuni di Palmas Arborea e Oristano) – Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and blue Serr'e Arena" della potenza di 120 MWp ubicato in località "Serr'e Arena" e connesso in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Oristano, previo ampliamento della stessa – Progetto definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006- VIA (art. 23-PNIEC).

Proponente: Innovo Development 3 S.r.L. Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 4659 del 29.03.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito SABAP-CA) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 7231 del 03.05.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 7223 del 09.05.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-CA ha comunicato di aver già rappresentato al Proponente con nota prot. n. 3702 del 20.02.2023 la necessità di adeguamento della documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 alle "Linee guida" approvate con DPCM 14/02/2022 ed ha altresì specificato che, al fine di valutare il potenziale impatto delle opere in progetto sul patrimonio archeologico, sarebbe necessaria l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8. Le suddette considerazioni devono ritenersi assorbite dal parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-CA sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica.

Ciò considerato, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-CA in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il Responsabile dell'Istruttoria dott. Daria Mastrorilli (tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca IL DELEGATO dott. Lino Traini

